

Dott. proc. PAOLO TALICE
NOTAIO

DOCUMENTI

dell'atto di COSTITUZIONE DI COOPERATIVA

in data 21 LUGLIO 1985 Rep. N. 28947

TRA

"SONDA COOPERATIVA Sociale s.r.l."

E

Repertorio n. 28947

Raccolta n. 2694

COSTITUZIONE DI COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque, oggi quattordici luglio,
in Castelfranco Veneto, Via Cazzaro n. 7.

Innanzi a me dottor Paolo Talice Notaio in Montebelluna, con
studio in Via Dalmazia n. 1, iscritto presso il Collegio del
Distretto Notarile di Treviso,

sono presenti i signori:

- GUIZZO Donata, nata a Pederobba (TV) il 9 dicembre 1963,
residente a Volpago del Montello (TV), Via Dalmazia n. 50/A,
educatore,
Codice Fiscale GZZ DNT 63T49 G4080;
- ZULIANI Isabella, nata a Torino (TO) il 4 maggio 1958, re-
sidente a Giavera del Montello (TV), Via Degli Alpini n. 80,
assistente sociale,
Codice Fiscale ZLN SLL 58E44 L219M;
- POZZOBON Elisabetta, nata a Pederobba (TV) il 22 febbraio
1970, residente a Montebelluna (TV), Via Monte Valbella n.
27/1, educatore,
Codice Fiscale PZZ LBT 70B62 G408N;
- STIEVANO Federica, nata a Treviso (TV) il 24 settembre
1969, residente a Volpago del Montello (TV), Via Dalmazia n.
16, psicologa,
Codice Fiscale STV FRC 69P64 L407F;
- ANTONINI Gabriella, nata a Adelaide (Australia) il 1 luglio
1957, residente a Altivole (TV), Via Capitello della Fiera n.
1, infermiera,
Codice Fiscale NTN GRL 57L41 Z700Z;
- BORSELLINO Pasquale, nato a Lucca Sicula (AG) il 15 maggio
1963, residente a Castelfranco Veneto (TV), Via Donizetti n.
14, psicologo,
Codice Fiscale BRS PQL 63E15 E714D;
- FILIPPIN Natalino, nato a Bassano del Grappa (VI) il 30
maggio 1963, residente a Bassano del Grappa (VI), Via Baggi
n. 29, psicologo,
Codice Fiscale FLP NLN 63E30 A703I;
- MILANI Luciano, nato a Castello di Godego (TV) il 7 gennaio
1950, residente a Castello di Godego (TV), Via Vegre, psico-
logo responsabile,
Codice Fiscale MLN LCN 50A07 C190R;
- MENNELLA Maurizio, nato a Vicenza (VI) il 13 febbraio 1966,
residente a Crocetta del Montello (TV), Via Antighe n. 6,
studente lavoratore,
Codice Fiscale MNN MRZ 66B13 L840E;
- NOVELLO Lucia Patrizia, nata a Castelfranco Veneto (TV) il
25 giugno 1962, residente a Vedelago (TV), Via Mattara n. 15,
assistente sociale,
Codice Fiscale NVL LPT 62H65 C111E;
- FEDELE Flaminia, nata a Treviso (TV) il 18 maggio 1953,

REGISTRATO IN MONTEBELLUNA

IL 18.95 AL N. 1605

SERIE 1 ATTI PUBBL.

ESATTE LIRE 156.000

DI CUI LIRE /

PER TRASCRIZIONE 2 LIRE

/ PER INVIO



residente a Volpago del Montello (TV), Via J. Gasparini n. 62/G, insegnante,

Codice Fiscale FDL FMN 53E58 L407M;

- PINCIN Mariangela, nata a Pederobba (TV) il 4 dicembre 1964, residente a Pederobba (TV), Via Curogna n. 48, biologa, Codice Fiscale PNC MNG 64T44 G408J;

- TONIN Gianfranco, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 13 novembre 1962, residente a Altivole (TV), Via Brioni n. 24, operaio,

Codice Fiscale TNN GFR 62S13 C111T;

- VIAL Donata, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 11 ottobre 1954, residente a Castelfranco Veneto (TV), Via Colombo n. 24, funzionario capo sezione S.S.,

Codice Fiscale VLI DNT 54R51 C111L;

- RAFFIOTTA Giovanna, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 14 febbraio 1963, residente a Castelfranco Veneto (TV), Via M. Grappa n. 46, infermiera,

Codice Fiscale RFF GNN 63B54 C111W;

- SANTI Manuela, nata a Cittadella (PD) il 12 gennaio 1967, residente a Fontaniva (PD), Viale della Rinascenza n. 18, educatore professionale,

Codice Fiscale SNT MNL 67A52 C743P;

- CANCELLIER Maria Rosa, nata a San Donà di Piave (VE) il 20 febbraio 1966, residente a San Donà di Piave (VE), Via Cal Nova n. 198, insegnante,

Codice Fiscale CNC MRS 66B60 H823U;

- CARLON Elisa, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 17 dicembre 1962, residente a San Martino di Lupari (PD), Via Papa Luciani n. 17, ausiliario,

Codice Fiscale CRL LSE 62T57 C111F;

- BERTUOLA Paola, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 24 gennaio 1964, residente a Resana (TV), Via Angaran n. 41, infermiera,

Codice Fiscale BRT PLA 64A64 C111K;

- AGRIZZI Giordano, nato a Alano di Piave (BL) il 11 ottobre 1954, residente a Castelcuoco (TV), Via Latteria n. 2, dirigente,

Codice Fiscale GRZ GDN 54R11 A121F;

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadini italiani, previa rinuncia d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, con il presente atto stipulano e convergono quanto segue:

Art.1 E' costituita tra i componenti una società cooperativa sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione di "SONDA Cooperativa Sociale a r. l."

Art.2 La società ha sede in Castelfranco Veneto (TV), Via Cazzaro n. 7.

Art.3 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art.4 La società ha per oggetto quanto particolarmente speci-

ficato negli articoli quattro e cinque dello statuto sociale di cui appresso.

Art.5 La società è disciplinata dalle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle contenute nello statuto, composto di 42 articoli, che i comparenti mi presentano dichiarando di averlo già discusso ed approvato, articolo per articolo e nel suo insieme, e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

Art.6 Possono essere soci della cooperativa tutte le persone previste dall'articolo sei dell'allegato statuto.

Art.7 Il patrimonio sociale è costituito da un numero illimitato di quote, del valore nominale ciascuna non inferiore a lire 200.000 (duecentomila), e da quant'altro meglio specificato nell'articolo ventidue dello statuto allegato.

Ciascun comparente sottoscrive una quota di nominali lire 200.000 (duecentomila), versando contestualmente nelle casse sociali l'importo sottoscritto.

Risultano pertanto sottoscritte e versate quote per totali lire 4.000.000 (quattromilioni).

Art.8 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 1995.

Art.9 I comparenti, riuniti in prima assemblea, provvedono alla nomina delle cariche sociali.

All'unanimità vengono nominati consiglieri di amministrazione per il primo triennio i signori Stievano Federica, Borsellino Pasquale, Filippin Natalino, Milani Luciano, Mennella Maurizio, Agrizzi Giordano e Vial Donata, i quali riuniti immediatamente in consiglio eleggono il signor Mennella Maurizio Presidente.

Tutti accettano la carica loro conferita, dichiarando che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

A comporre il Collegio Sindacale, per il primo triennio, vengono eletti i signori:

Novello Lucia Patrizia, Presidente; Tonin Gianfranco, Sindaco Effettivo; Carlon Elisa, Sindaco Effettivo; Raffiotta Giovanna, Sindaco Supplente; Bertuola Paola, Sindaco Supplente.

Art.10 I comparenti autorizzano il signor Mennella Maurizio ad apportare al presente atto ed allegato statuto quante aggiunte o modifiche fossero eventualmente richieste in sede di omologazione dalla competente Autorità Giudiziaria.

Art.11 Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della cooperativa ed ammontano a circa lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).

I comparenti delegano alle firme marginali del presente atto ed allegati i signori Guizzo Donata, Zuliani Isabella e Pozzobon Elisabetta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto

parte da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio e da me letto ai comparenti che dichiarano di approvarlo, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Occupa pagine sette fin qui di due fogli.

Firmato: Guizzo Donata, Zuliani Isabella, Pozzobon Elisabetta, Stievano Federica, Antonini Gabriella, Borsellino Pasquale, Filippin Natalino, Luciano Milani, Mennella Maurizio, Lucia Patrizia Novello, Flaminia Fedele, Mariangela Pincin, Tonin Gianfranco, Donata Vial, Giovanna Raffiotta, Manuela Santi, Maria Rosa Cancellier, Elisa Carlon, Paola Bertuola, Agrizzi Giordano, Paolo Talice.

Dott. Proc. PAOLO TALICE

NOTAIO

31044 MONTEBELLUNA (Treviso)

Via Dalmazia n° 1 - Tel. 0423/801518

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TREVISO


- Sezione Società Commerciali -

Esente dall'imposta di bollo ai
sensi dell'art. 10 della Tabella
allegata B del D.P.R. 26/10/1972

n. 642

NOTA PER ISCRIZIONE

Il sottoscritto Talice dr. Paolo, Notaio in Montebelluna, con studio in Via Dalmazia n. 1, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Treviso,



D I M E T T E

copia autentica dell'atto a suo rogito in data 14 luglio 1995 Rep.n. 28947, registrato a Montebelluna il primo agosto al n. 1688, omologato con Decreto n. 2797 del 18.08.95 portante la costituzione della società "SONDA Cooperativa Sociale a r. l.", con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via Cazzaro n. 7, duratura sino al 31 dicembre 2050, capitale sociale lire 4.000.000,

E C H I E D E

che tale società venga iscritta presso il Registro Società Codesta Cancelleria Commerciale.
Si allega copia del Decreto di Omologa.
Montebelluna, due agosto millenovecentonovantacinque.

CAR

TRIBUNALE DI TREVISO
14 SET 1995
Iscritto al n. 20-24
Reg. di Montebelluna
L. Talice

CAMERA COMMERCIO I.A.A.-TV
L. 15.2.191 n. 63 art. 1
Data deposito

14 SET 1995
L'addetto

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TREVISO


- Sezione Società Commerciali -

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata B del D.P.R. 26/10/1972

NOTA PER ISCRIZIONE

n. 642

Il sottoscritto Talice dr. Paolo, Notaio in Montebelluna, con studio in Via Dalmazia n. 1, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Treviso,



D I M E T T E

copia autentica dell'atto a suo rogito in data 14 luglio 1995

Rep.n. 28947, registrato a Montebelluna il primo agosto al n.

1688 omologato con Decreto n. 2797 del 18.08.95 portante

la costituzione della società "SONDA Cooperativa Sociale a r.

l.", con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via Cazzaro n. 7,

duratura sino al 31 dicembre 2050, capitale sociale lire

4.000.000,

E C H I E D E

che tale società venga iscritta presso il Registro Società

Codesta Cancelleria Commerciale.

Si allega copia del Decreto di Omologa.

Montebelluna, due agosto millenovecentonovantacinque.



CAR.

CAMERA COMMERCIO I.A.A.-TV TRIUNALE DE TREVISO

Iscriit al n. 20-14-95

Reg. d'ordine N. 1407/95

L'addetto



Data deposito 14 SET 1995

L'addetto



Allegato "A" all'atto Repertorio n. Raccolta n.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO SOCI - NORME APPLICABILI

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Societa' cooperativa sociale denominata "SONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - Onlus.

La cooperativa ha sede nel Comune di Altivole (TV), all'indirizzo quale risulta dall'apposita comunicazione depositata a cura dell'Organo Amministrativo presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111.ter disp.att.C.C.

Con apposita decisione dei competenti organi sociali potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea con diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Domicilio dei soci)

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 4 (Norme applicabili)

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed, in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative);
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

TITOLO II SCOPO

- OGGETTO

Art. 5 (Scopo mutualistico)

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento

da, ideato dal Semeion nel 1986, e tuttora in corso di attuazione, e in tale contesto essa si propone di:

- * promuovere e realizzare il progetto di prevenzione denominato "Sonda", ideato dal Semeion (centro ricerche di scienze della comunicazione) Ente scientifico e morale con personalità giuridica riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica;

- * effettuare tutte le attività di ricerca, analisi ed intervento previste dalla metodologia del progetto Sonda;

- * coinvolgere e promuovere le energie di tutte le forze istituzionali e sociali, pubbliche e private, interessate alle problematiche di disagio e alla prevenzione;

- * fornire ai soci e agli utenti anche non soci la possibilità di partecipare al percorso formativo del progetto "Sonda".

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La Cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Inoltre, ed a qualsiasi fine: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

- realta' produttive, sociali e culturali;
14. l'organizzazione di convegni e appuntamenti culturali, professionali e mediatici;
 15. il servizio di pubbliche relazioni;
 16. servizi di raccolta pubblicitaria;
 17. la vendita all'ingrosso e al dettaglio di libri, giornali e periodici prodotti e/o acquistati e di materiale di cartoleria in genere;
 18. l'attivazione di servizi di registrazione audio e video;
 19. la gestione di aziende agricole in proprieta' o in affitto;
 20. l'attivita' di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;
 21. le lavorazioni agricole e la manutenzione di verde pubblico e privato con propri mezzi;
 22. l'attivita' di produzione e commercializzazione di prodotti artistici;
 23. lavori di facchinaggio ed in genere di movimentazione, carico e scarico di merci varie presso enti ed aziende sia pubblici che privati;
 24. l'esecuzione di sgomberi e traslochi di ogni tipo;
 25. il trasporto di merci per conto di terzi;
 26. il trasporto di persone;
 27. l'espletamento pratiche presso uffici pubblici, attivita' di elaborazione dati e servizi informatici in genere;
 28. la manutenzione e gestione di impianti sportivi, ricreativi e culturali;
 29. la gestione di servizi alberghieri;
 30. la manutenzione di aree verdi ed il ripristino ambientale attraverso azioni volte alla valorizzazione e recupero di aree verdi, boschive e non, dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico;
 31. la gestione di attivita' nel settore della ristorazione collettiva (cottura e distribuzione pasti, ecc.);
 32. la gestione di bar - ristoranti - spacci agro-alimentari;
 33. il commercio al dettaglio di generi alimentari;
 34. la gestione di attivita' ludico-ricreative.

Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, nei confronti del pubblico, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

4) soci svantaggiati, le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

I soci cooperatori non singole persone fisiche (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non può essere socio chi si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2527 C.C..

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, e non sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti amministrativi riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Allo scadere del termine fissato dall'organo amministrativo il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e della persona designata a rappresentarla in seno all'assemblea.

L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonche' al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 14 e 15;

b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 10 (Azioni)

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad euro 25 (venticinque).

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile.

Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio cooperatore potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio cooperatore può cedere le proprie azioni solo in blocco; la cessione non avente ad oggetto l'intero pacchetto azionario non

manda di recesso.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre nei casi indicati dalla legge, puo' essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- 1) non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facolta' del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- 3) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 4) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutualistico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attivita' sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- 5) nell'esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- 6) venga a trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 2286 e 2288, comma 1, del Codice civile; 7) svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la Cooperativa senza l'autorizzazione di questa;
- 7) senza giustificato motivo non partecipi per due volte, di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione secondo quanto previsto agli articoli 34 e successivi dello statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni effettivamente liberate, eventualmente rivalutata, con le modalita' e nella misura del presente articolo e di quello successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, uni-

a) Soci finanziatori e Strumenti finanziari partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione, unitamente all'intero sopraprezzo, secondo le norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dal consiglio di amministrazione.

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili, del valore nominale di euro 25 (venticinque) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2346 e seguenti del codice civile).

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del codice civile. Non si applica quindi ai soci finanziatori la disciplina dell'ammissione di cui all'art. 2528 del codice civile.

La società può riscattare le azioni emesse a favore dei soci finanziatori, nel solo caso in cui - causa il venir meno del numero minimo dei soci ai sensi dell'art. 2522 del codice civile - l'assemblea straordinaria deliberi l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 2437-sexies del codice civile. In alternativa, l'assemblea straordinaria può deliberare, nella suddetta ipotesi, la conversione delle azioni di socio finanziatore in strumenti finanziari non partecipativi.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci finanziatori sono postergate rispetto a quelle dei soci cooperatori.

Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori. Inoltre, nella misura in cui la

Possono intervenire in assemblea tutti i soci, cooperatori e finanziatori, che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore, sia esso persona fisica o giuridica, ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute. A ciascun socio finanziatore, sia esso persona fisica o giuridica, spetta parimenti un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute e fatti salvi i limiti previsti dall'art. 2526 del codice civile.

Alle assemblee potranno inoltre intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 18 (Rappresentanza in assemblea)

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di due deleghe.

Il socio finanziatore può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, solo da altro socio, cooperatore o finanziatore. Ad ogni socio rappresentante non possono essere conferite più di due deleghe.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea, con diritto di voto attivo e passivo, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

Art. 19 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della provincia di Treviso. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

più gestioni mutualistiche, deve svolgersi un'assemblea separata per ciascuna gestione mutualistica.

In caso di pluralità di province, le singole assemblee separate sono convocate all'interno del territorio di ciascuna provincia; in caso di pluralità di gestioni mutualistiche, valgono le norme per la convocazione dell'assemblea generale.

L'assemblea separata è convocata con il medesimo avviso che convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordine del giorno, con un intervallo - tra l'assemblea separata e l'assemblea generale - di almeno quindici giorni. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci alle assemblee, i soci sono raggruppati, sin dall'atto della loro ammissione, in sezioni, ciascuna delle quali corrisponde ad una delle circoscrizioni territoriali o delle gestioni mutualistiche suindicate.

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale dei soci; con la precisazione che l'assemblea separata è presieduta, in ogni caso, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Se la materia, su cui delibera l'assemblea separata, è di competenza dell'assemblea straordinaria, il relativo verbale deve essere redatto da un notaio.

Nei casi suindicati, l'assemblea generale delibera con il voto dei soci delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei soci che nell'assemblea separata lo hanno designato.

Le modalità di convocazione dell'assemblea generale dei delegati sono le medesime previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci; le relative deliberazioni sono approvate con le medesime maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto da parte dei delegati nelle assemblee separate, si precisa che le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti, a meno che la stessa assemblea separata conferisca al delegato un mandato più o meno discrezionale. Il voto espresso in difformità dalla deliberazione dell'assemblea separata non è valido.

b) Amministrazione

Art. 23 (Consiglio di amministrazione, Presidente e Vicepresidente)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile, da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11,

condo la Suprema Corte di Cassazione, di attività non equiparabile ad una prestazione di lavoro subordinato in senso stretto e non essendo, pertanto, ad esse applicabile il principio previsto dall'art. 36 della Costituzione della retribuzione proporzionata e sufficiente. All'atto della nomina, tuttavia, va richiesta l'accettazione espressa di tale condizione.

Art. 26 (Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato a cura del Presidente nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della provincia di Treviso, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società oppure un terzo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Salvo diversa determinazione del Consiglio, le sue deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede a nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmate dal presidente e dal segretario.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Nel caso di interesse in determinate operazioni sociali da parte di alcuno degli amministratori, si applica l'art. 2391 c.c.

Art. 27 (Poteri di amministrazione)

Al consiglio d'amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione dell'impresa sociale, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, si precisa che è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci per il compimento delle seguenti operazioni: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico.

Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, le deliberazioni concernenti:

amministrativo e contabile della cooperativa secondo quanto disposto in materia di società per azioni; deve convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori mentre può convocarla qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, devono riunirsi almeno ogni 90 giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richieste dall'incarico.

Il loro compenso annuale è determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del mandato.

Art. 30 (Controllo contabile)

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 31 (Patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve indivisibili.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci, sia operatori che finanziatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2343 del codice civile.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;
- e) la produttività;
- f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;
- g) il tempo di permanenza nella cooperativa.

TITOLO VII

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Art. 34 (Clausola di Conciliazione)

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla normativa vigente tempo per tempo, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Art. 35 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento)

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministra-